

ID. 1359006

Pratica: 2024/05 01/000001

Lugo, 09/04/2024

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 413

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL T.A.R. DELL' EMILIA ROMAGNA, SEZ. II R.G. 37/2024 PROPOSTO DA ASPIAG SERVICE SRL CON SEDE A BOLZANO CONTRO UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E COMUNE DI LUGO. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B125D68D3E

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso che :

- con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;

- con la delibera del Consiglio Unione n. 15 del 28/05/2008 è stata approvata la convenzione fra l'Unione dei Comuni Bassa Romagna e i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, per il conferimento delle funzioni relative alle Entrate Comunali, formalizzata con atto del 31/05/2008 - rep. n. 1;

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le "Linee di indirizzo per l'affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" Numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016";

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la "Revisione delle linee di indirizzo in materia di affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "d" numeri 1) e 2) del d.lgs. 50/2016";

- i paragrafi 3 e 4 delle premesse di tali linee guida testualmente prevedono:

“Il Servizio Legale dell’Unione si occupa dei servizi legali oggetto di affidamento da parte dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e può intervenire nell’affidamento dei servizi legali richiesti da uno o più Comuni aderenti all’Unione. (...)”

La Giunta dell’Unione e/o i Comuni interessati provvederanno, con apposite deliberazioni adottate di volta in volta, in relazione al caso specifico, ad approvare l’affidamento dei servizi legali necessari per la rappresentanza legale dell’Ente nei casi di cui all’art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) d.lgs. n. 50/2016, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale dell’Unione di avviare la procedura per l’individuazione del legale esterno da incaricare, in tal caso predeterminando il tetto di spesa sulla base di una attestazione di congruità fornita dal medesimo Responsabile in sede di proposta di delibera. In tale sede il Responsabile del Servizio Legale deve altresì attestare le motivazioni che giustificano la scelta in ordine alla costituzione, o alla mancata costituzione in giudizio.”;

Richiamati i seguenti atti deliberativi:

- delibera di Consiglio Unione n. 17 del 26/04/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2022 (art. 151, commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D.Lgs. 267/2000);
- delibera di Consiglio Unione n. 67 del 20/12/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026";
- delibera di Consiglio Unione n. 68 del 20/12/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;
- delibera di Giunta Unione n. 1 del 04/01/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 (Art. 169 D.Lgs n.267/2000);
- delibera di Giunta n. 10 del 25/01/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026".

Considerato che :

- in data 08/01/2024 è stato notificato all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna sede di Bologna (acquisito con il numero di prot. 1549 del 09/01/2024) presentato da ASPIAG SERVICE SRL con sede legale in Bolzano in persona del suo AD e legale rappresentante p.t. M.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Merani di Torino presso il quale è eletto domicilio digitale, come da procura alle liti del 08/01/2024 apposta in calce al ricorso, contro l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Lugo (RA) Piazza dei Martiri n. 1 e contro il Comune di Lugo in persona del Sindaco pro tempore, corrente in Piazza dei Martiri n. 1

Resistente

HERA SpA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna al V.le Carlo Berti Pichat n. 2/4, PI 03819031208 / CF 04245520376, quale società mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da “Hera Spa” (mandataria) – “Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale” (mandante) – “Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa” (mandante), giusto atto autenticato dal Notaio Dott. Domenico Damascelli addì 23 maggio 2018, n. 22903/14662 di rep., registrato in Bologna in data 24 maggio 2018 n. 2194 – RTI risultata “operatore economico aggiudicatario” del Contratto di Servizio C.I.G. 72590082E7 Rep. n. 27148 Racc. n. 17487 del 27.12.2019 per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it.

Controinteressato

per l’annullamento e/o disapplicazione

- del provvedimento di diniego dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Comune di Lugo del 10 novembre 2023;

- dell' *allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28 giugno 2021* recante "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI";
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

- in data 08/01/2024 il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna di cui sopra è stato notificato al Comune di Lugo, acquisito con il num. di prot. 1032 in pari data;

- in relazione alla vertenza in oggetto il broker AON in data 05/03/2024 ha aperto i sinistri denunciati sulle polizze attive dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna:

- Polizza RC Patrimoniale N° IFLE003694 - Rif. RCD 2024/0018859
- Polizza Tutela Legale N. IFLE006393 - Rif. RCD 2024/0018866

e sulle polizze attive del Comune di Lugo:

- Polizza RC Patrimoniale N° IFLE006404 - Rif. RCD 2024/0018879
- Polizza Tutela Legale N. IFLE006398 - Rif. RCD 2024/0018874;

Dato atto:

- che con delibera n. 34 del 13/03/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna stabiliva di resistere al ricorso di cui all'oggetto, promosso da ASPIAG SERVICE SRL con sede legale in Bolzano in persona del suo AD e legale rappresentante p.t. M.S., contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e contro il Comune di Lugo, volto a chiedere al Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna – Bologna gli adempimenti sopra citati e descritti;

- che tramite la precipitata delibera la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno esperto in materia di diritto amministrativo per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata;

- che nella medesima delibera di cui sopra è stata assunta inoltre apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio di previsione 2024/2026 - Annualità 2024, per la spesa presunta di € 6.000,00 relativa all'onere derivante dalla costituzione in giudizio in oggetto e si è dato atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% dal Comune di Lugo;

- che con delibera n. 44 del 21/03/2024 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Lugo autorizzava alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento dando mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione del legale esterno da incaricare per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- che tramite la precipitata delibera si è precisato che il Comune di Lugo rimborsereà all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna i costi per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in esame in misura pari al 50% e che a tal fine il Comune di Lugo ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente, assumendo prenotazione di impegno di spesa nr. 2024/781 sul Capitolo 3010LO – Art. 3312 – CDG003 - CDR003 in favore dell'Unione;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 (nel seguito anche "Codice") ed in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 56, comma 1, lett h), n. 1) del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari" il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano

- ai servizi legali aventi ad oggetto la “rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”, peraltro in continuità con quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. d) del precedente Codice (D.Lgs. n. 50/2016);
- l’art. 13, commi 2 e 6, il quale stabilisce che i principi generali del Codice (artt. 1, 2 e 3) trovano applicazione anche nel caso di contratti “esclusi”, tra i quali quelli elencati al richiamato art. 56;

Richiamati:

- l’art. 7 c. 5 bis e 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede quanto segue:

5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. (62) (64)

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;*
- b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; (61)*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.*

- l’art. 30 “CONFERIMENTO INCARICHI PER COLLABORAZIONI ESTERNE” del vigente “Regolamento di organizzazione” approvato con Delibera di Giunta n. 36 del 21.04.2011 e s.m.i. ARTICOLO 30

- la delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 ad oggetto “Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione” che prevede al punto “Utilizzo dell’interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici”: *Nei soli casi di seguito indicati, fino al 30 giugno 2024, anche al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG:*

- *acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, per le ipotesi individuate nell’aggiornamento alla determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo; (...)*
- *fattispecie previste dalla delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti;*
- *adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo;*
- *ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023.*

Considerato che in relazione al parere del Consiglio di Stato 3/8/2018, n. 2017 il presente incarico costituisce un “contratto d’opera professionale” conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia / incarico e risulta di conseguenza escluso dall’applicazione della normativa sugli appalti come sopra indicato;

Accertata la possibilità di procedere in autonomia nell'affidamento dell'incarico di cui trattasi senza utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale in quanto non trova applicazione l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamato altresì, in via analogica, l'art. 17, comma 2 del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato inoltre atto che, ai fini dell'affidamento dell'incarico in parola:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2, comma 2, che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:
 - "a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;*
 - d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;*
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6/06/2019 resa nella causa C- 264/2018 che ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;
- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che la tipologia di ricorso presentato, volto a chiedere al Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna – Bologna di ottenere gli adempimenti citati nel suddetto ricorso e meglio descritti in premessa – rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, alla luce delle recenti statuizioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

Dato atto che l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali e che si è reso pertanto indispensabile attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 ss.mm.ii. (da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio"*;

Dato atto che :

- il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere un preventivo **all'Avv. Michele Cristoni di Bologna** (acquisito agli atti con p.g. n. 23580 del 27/03/2024), del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo;

- l'Avv. Michele Cristoni (con studio in Bologna in Via Turati n. 82 - C.F. CRSML82C02A944J – P. IVA 03094281205) ha presentato un preventivo complessivo di € 5.311,20 (comprensivo di onorari, spese generali, CPA pari al 4%) così articolato:

Fase di studio	€ 1.231,80
Fase introduttiva	€ 1.020,60
Fase di istruttoria	€ 976,80
Fase decisionale	€ 2.082,00
Sommano	€ 5.311,20
CPA 4%	€ 212,44
Totale generale	€ 5.523,64

(Operazione in regime forfettario senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 c. 54/89 L. 190/2014 così come modificata dalla L. 208/2015 e L. 145/2018)

- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (richiamati in via analogica) nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico in argomento allo Studio Legale Avv. Michele Cristoni del Foro di Bologna, dando atto che:

- il Servizio Legale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha ritenuto congrua l'offerta economica ammontante a complessivi € 5.523,64 che presenta uno sconto del 40% sui valori di riferimento rispetto alle tariffe medie definite sulla base del valore della causa nonché dei parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 (modificato dai DD.MM. n. 37/2018 e 147/2022);
- è stata acquisita ed è conservata agli atti la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- è stato acquisito il CIG, riportato in oggetto, nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Accertato inoltre che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (2024);
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 151, 179, 183 e 191;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Unione;
- il vigente regolamento dei contratti;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione;
- il decreto n. 19 del 06/10/2022 di nomina dei responsabili e dei supplenti delle strutture dell'Ente;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio Finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Sottolineato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

DETERMINA

- di prendere atto del ricorso in argomento e di resistere, per le ragioni in premessa espresse, nel giudizio di

cui al ricorso al T.A.R. Emilia Romagna N. R.G. 37/2024, promosso da ASPIAG Service SRL con sede legale in Bolzano in persona del suo AD e legale rappresentante p.t. M.S., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Merani di Torino presso il quale è eletto domicilio digitale, come da procura alle liti del 08/01/2024 apposta in calce al ricorso, contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e contro il Comune di Lugo volto a chiedere al Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna – Bologna gli adempimenti citati nel suddetto ricorso e meglio descritti in parte narrativa;

- di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'**AVV. MICHELE CRISTONI** del Foro di Bologna, sede dello studio legale a Bologna, in Via Turati n. 82, C.F. CRSMHL82C02A944J – P. IVA 03094281205, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo legale per l'eventuale successivo grado del giudizio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020, per un compenso di € 5.523,64 comprensivo di onorari, spese generali 15%, CPA 4% (*Operazione in regime forfettario senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 c. 54/89 L. 190/2014 così come modificata dalla L. 208/2015 e L. 145/2018*);
- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 34 del 13/03/2024 si autorizzava il Presidente dell'Unione, a conferire al suddetto legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- di dare atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% dal Comune di Lugo e che a tal fine il Comune di Lugo giusta delibera di Giunta Comunale n. 44 del 21/03/2024 ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente, assumendo la prenotazione di impegno di spesa nr. 2024/781 sul Capitolo 3010LO – Art. 3312 – CDG003 - CDR003 in favore dell'Unione;
- di impegnare pertanto la spesa, quantificata nell'importo di € 5.523,64 al Bilancio 2024/2026 - Annualità 2024 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di Giunta Unione n. 34 del 13/03/2024, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA ASPIAG SRL DI BOLZANO - CIG:B125D6BD3E	CRISTONI MICHELE,03094281 205 ,VIA MARCONI, 34,40100,BOLOGNA ,BO,BANCA, IBAN: IT71E010300243200 0010232053	2024/910/1	€ 2.761,82	
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03. 02.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA ASPIAG SRL DI	CRISTONI MICHELE,03094281 205 ,VIA MARCONI, 34,40100,BOLOGNA ,BO,BANCA, IBAN: IT71E010300243200 0010232053	2024/910/2	€ 2.761,82	

		BOLZANO - CIG:B125D6BD3E				
--	--	-----------------------------	--	--	--	--

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 2024/910/1 di € 6.000,00 assunta sul Bilancio 2024/2026 – Annualità 2024 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di G.U. n. 34/2024 portandola da € 6.000,00 a € 5.523,64 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
PREN IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER R		2024/910	€ -476,36	

- di provvedere a ridurre l'accertamento di entrata n. 2024/274/1 di € 3.000,00 assunto con Delibera di Giunta Unione n. 34 del 13/03/2024 sul Bilancio 2024/2026 – Annualità 2024 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, portandolo da € 3.000,00 a € 2.761,82 derivante dal rimborso all’Unione delle spese legali da parte del Comune di Lugo come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.0 1.02.003 / Cap:0035UE - Art:2509 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RIMBORSO 50% SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA ASPIAG SRL	COMUNE DI LUGO,00362690398 ,PIAZZA DEI MARTIRI N. 1,48022,LUGO,RA,C OMPENSAZIONE (per entrambi)	2024/274/1	€ -238,18	
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.0 1.02.003 / Cap:0035UE - Art:2509 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RIMBORSO 50% SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA PROPOSTO DA ASPIAG SRL	COMUNE DI LUGO,00362690398 ,PIAZZA DEI MARTIRI N. 1,48022,LUGO,RA,C OMPENSAZIONE (per entrambi), IBAN: IT	2024/274/2	€ 2.761,82	

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto, ai sensi dell'art 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 24 del Regolamento di Contabilità;

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'**esercizio 2024** e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio **LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione **di procura alle liti**;

- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis, 179 e 183 comma 7 del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: *AVV. MICHELE CRISTONI*

- *Codice Fiscale* C.F. CRSMHL82C02A944J – P. IVA 03094281205

- oggetto incarico: *incarico legale*

- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 56*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: *€ 5.523,64*

- data fine incarico: *pronuncia sentenza definitiva del TAR di Bologna*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio Finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente atto:

- al Broker di questo ente per quanto di competenza, in relazione ai rischi garantiti dalle polizze assicurative in essere;
- al Dirigente del Settore Entrate dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- al Comune di Lugo;
- al professionista incaricato AVV. MICHELE CRISTONI del Foro di Bologna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Margherita Morelli